

Termini e condizioni per il programma degli Enti erogatori di punti CERP accettati dall'IBLCE®

In qualità di ente erogatore di programmi per l'acquisizione di Punti di riconoscimento ai fini della formazione continua (*Continuing Education Recognition Points*, da qui in avanti denominati "CERP") riservati ai titolari della credenziale di Consulente Professionale in Allattamento Materno (*International Board Certified Lactation Consultant*®, da qui in avanti denominati IBCLC®), rilasciata dall'Ente Internazionale degli Esaminatori dei Consulenti in Allattamento (*International Board of Lactation Consultant Examiners*®, da qui in avanti denominato "IBLCE®"), la sottoscritta organizzazione (da qui in avanti denominata "Ente erogatore"), all'atto di registrarsi come Ente erogatore di punti CERP, accetta i seguenti Termini e Condizioni (da qui in avanti denominati "Termini"), che possono essere periodicamente modificati dall'IBLCE a propria esclusiva discrezione, purché in conformità con i presenti Termini.

Obblighi dell'Ente erogatore

1. L'Ente erogatore riconosce e accetta di essere tenuto al rispetto degli obblighi specificati nella Guida per enti erogatori a breve termine (*Short-Term Provider Guide*), nella Guida per enti erogatori a lungo termine (*Long-Term Provider Guide*) e nelle altre politiche e procedure emanate dall'IBLCE® in attinenza al programma (da qui in avanti denominate "Politiche"), per come verranno periodicamente aggiornate e pubblicate online al seguente indirizzo: <https://iblce.org/resources/cerp-providers/>.
2. L'Ente erogatore riconosce che l'IBLCE®, a propria esclusiva discrezione, ha la facoltà di accettare o rifiutare qualsiasi programma presentato per l'acquisizione di punti CERP. L'IBLCE® può valutare, tra le altre cose: se un programma rispetta le Politiche; se gli argomenti, gli autori del programma e/o i relatori sono qualificati conformemente alle Politiche; e se un programma è offensivo o altrimenti opinabile, se è in linea con la missione e lo scopo dell'IBLCE, o se potrebbe instaurare o incoraggiare comportamenti che violano la legge o il *Codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno (International Code of Marketing of Breast-milk Substitute)* ("Codice OMS") e successive risoluzioni dell'Assemblea Mondiale della Sanità ("AMS").
3. L'Ente erogatore dovrà conservare tutto il materiale del programma, compresi gli elenchi delle presenze, per un periodo di sei (6) anni dopo la conclusione dello stesso e, se richiesto, dovrà mettere tale materiale a disposizione dell'IBLCE®. L'IBLCE® potrà chiedere all'Ente erogatore di ispezionare qualsiasi programma effettuato negli ultimi sei (6) anni. L'Ente erogatore dovrà essere in grado di fornire su richiesta una copia dei registri delle presenze dei frequentanti.
4. L'Ente erogatore dovrà effettuare i pagamenti all'IBLCE® secondo i termini di pagamento indicati nelle Politiche.
5. L'Ente erogatore concede all'IBLCE il permesso di utilizzare il proprio nome allo scopo di promuovere la partecipazione dell'Ente erogatore stesso al Programma, come specificato nelle Politiche. In caso di risoluzione di questi Termini e Condizioni o della decadenza dell'Ente erogatore dalla qualifica di Ente erogatore di punti CERP, l'Ente

erogatore dovrà immediatamente rimuovere dal proprio sito Web e da tutto il materiale di marketing tutti i marchi dell'IBLCE® e le relative dichiarazioni di averne ottenuto l'approvazione.

6. Uso dei marchi dell'IBLCE®. Una volta ricevuta la qualifica di Ente erogatore di punti CERP approvato dall'IBLCE®, l'Ente erogatore dovrà porre in evidenza quanto segue su tutti i materiali che promuovono o fanno riferimento ai suoi programmi come Ente erogatore di punti CERP accettato dall'IBLCE®: “[Nome dell'ente erogatore] è stato accettato dall'Ente Internazionale degli Esaminatori dei Consulenti in Allattamento (*International Board of Lactation Consultant Examiners*, IBLCE®) come Ente erogatore di punti CERP per il sotto specificato programma che eroga Punti di riconoscimento ai fini della formazione continua (*Continuing Education Recognition Points*, CERP). La determinazione dell'ammissibilità dei punti CERP o l'ottenimento della qualifica di Ente erogatore di punti CERP non implicano che l'IBLCE® abbia approvato o valutato la qualità della formazione. L'Ente Internazionale degli Esaminatori dei Consulenti in Allattamento (*International Board of Lactation Consultant Examiners*) ha registrato i seguenti marchi: INTERNATIONAL BOARD OF LACTATION CONSULTANT EXAMINERS®, IBLCE®, INTERNATIONAL BOARD CERTIFIED LACTATION CONSULTANT® e IBCLC®. Inoltre, l'utilizzo di qualsiasi marchio dell'IBLCE ai fini della promozione dei programmi erogati da un Ente erogatore accettato dall'IBLCE come erogatore di punti CERP è soggetto alla previa autorizzazione scritta dell'IBLCE. L'IBLCE imporrà che l'utilizzo di qualsiasi marchio dell'IBLCE sia in tutti i casi strettamente limitato a quanto è necessario per indicare l'oggetto del programma erogato dall'Ente erogatore di punti CERP accettato dall'IBLCE.

Durata e risoluzione

La durata del presente Contratto decorre dalla data della firma da parte dell'Ente erogatore (da qui in avanti denominata "Data di entrata in vigore") e rimarrà in vigore per un (1) anno. I Termini si rinnoveranno automaticamente per un ulteriore anno solare, a meno che l'Ente erogatore o l'IBLCE notifichino per iscritto il mancato rinnovo entro trenta (30) giorni prima della scadenza, previo il pagamento delle quote annuali applicabili in quel momento e purché sia rispettata qualsiasi altra politica specificata dall'IBLCE®.

I presenti Termini possono essere risolti da una delle parti in caso di violazione sostanziale dell'altra parte, a meno che tale violazione venga sanata entro dieci (10) giorni lavorativi dalla notifica scritta della parte non inadempiente. I presenti Termini e Condizioni possono inoltre essere risolti nel caso in cui un evento di forza maggiore al di fuori del controllo di una delle parti renda illecita, impossibile o commercialmente impraticabile la prosecuzione del Programma. Ferme restando tutte le clausole contenute nei presenti Termini, l'IBLCE ha la facoltà di revocare all'Ente erogatore la qualifica di Ente erogatore di punti CERP nel caso in cui

la sua condotta, a esclusiva e ragionevole discrezione dell'IBLCE, abbia un impatto negativo sulla reputazione e sul buon nome dell'IBLCE.

Manleve

Ciascuna parte deve indennizzare, difendere e mantenere indenne l'altra parte e i suoi rispettivi funzionari, direttori e dipendenti da eventuali pretese, perdite, lesioni o altri danni a terzi (incluse le ragionevoli spese legali) derivanti da negligenza o dolo della parte indennizzante durante l'esecuzione di quanto stipulato nei presenti Termini.

Termini complementari

1. I presenti Termini sono regolati e devono essere interpretati ai sensi delle leggi del Commonwealth della Virginia, Stati Uniti, senza riferimento alla scelta delle disposizioni di legge, e si considerano stipulati dall'IBLCE® e dall'Ente erogatore nel Commonwealth della Virginia. In qualsiasi azione legale volta a far rispettare i presenti Termini, la parte prevalente avrà il diritto di farsi risarcire ragionevoli costi e spese legali dall'altra parte.
2. L'IBLCE® e l'Ente erogatore rinunciano ciascuno ai propri diritti a un processo con giuria o a qualsiasi pretesa o azione legale basata o derivante da questi Termini.
3. L'IBLCE® e l'Ente erogatore agiscono come contraenti indipendenti e non come un agente o un partner dell'altra parte o in joint venture con essa.
4. I presenti Termini sono vincolanti per l'Ente erogatore, i suoi successori e i cessionari autorizzati. L'Ente erogatore non può cedere i propri diritti ai sensi dei presenti Termini, né delegare o subappaltare i propri obblighi ai sensi dei presenti Termini senza il previo consenso scritto da parte dell'IBLCE®. L'Ente erogatore comprende e accetta che qualsiasi tentativo o intento di trasferimento in violazione di quanto sopra sarà considerato nullo e privo di effetto.
5. I presenti Termini costituiscono il contratto integrale fra l'IBLCE® e l'Ente erogatore per quanto attiene alla materia di cui si tratta. L'Ente erogatore non ha facoltà di modificare i presenti Termini, tranne che per mezzo di un successivo contratto scritto firmato per conto dell'IBLCE® e dell'Ente erogatore dai rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati. L'IBLCE® può modificare i presenti Termini inviando una notifica per iscritto all'Ente erogatore con un preavviso non inferiore a trenta (30) giorni.
6. La registrazione dell'Ente erogatore in conformità con questi Termini e l'accettazione dei punti CERP erogati dall'Ente erogatore NON implicano l'approvazione, la certificazione, l'accreditamento, la garanzia o l'avallo dell'Ente erogatore o dei suoi servizi da parte dell'IBLCE®.

Nome del Rappresentante Autorizzato

1. Firmando i presenti Termini io sottoscritto, in qualità di rappresentante autorizzato dell'Ente erogatore, dichiaro per conto della mia organizzazione di comprendere appieno che il presente atto costituisce una semplice richiesta, che non garantisce la qualifica di Ente erogatore di punti CERP, e che l'IBLCE® ha la facoltà di accettare o rifiutare, a sua esclusiva discrezione e senza possibilità di impugnazione, i punti CERP acquisiti in uno qualsiasi dei nostri programmi.
2. Io sottoscritto e la mia organizzazione comprendiamo altresì che qualsiasi dichiarazione falsa o ingannevole da parte nostra potrà comportare la revoca della presente richiesta o della qualifica di Ente erogatore di punti CERP.
3. Io sottoscritto e la mia organizzazione concordiamo sul fatto che i programmi presentati per l'acquisizione dei punti CERP sono esenti dai conflitti definiti nel *Codice internazionale per la commercializzazione dei sostituti del latte materno (International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes)* ("Codice OMS") e successive risoluzioni dell'Assemblea mondiale della sanità ("AMS"), ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo tutti i conflitti di interessi reali o potenziali in capo ai relatori o agli sponsor del programma.
4. Con la sottoscrizione del presente contratto, si concede il consenso all'elaborazione da parte dell'IBLCE delle informazioni contenute in questo modulo e in tutta la documentazione richiesta e pertinente a questo modulo ai fini dell'esame e dell'elaborazione della presente richiesta da parte dell'IBLCE e, se applicabile, di tutti gli scopi del programma dell'Ente erogatore di punti CERP, in conformità con l'[Informativa sulla privacy](#) dell'IBLCE e con tutte le leggi, norme e regolamenti applicabili.
5. In qualità di rappresentante autorizzato investito dell'autorità di vincolare l'organizzazione richiedente, ho letto e accetto i presenti Termini e la mia organizzazione, qualora venga accettata dall'IBLCE® come Ente erogatore di punti CERP, sarà tenuta all'osservanza di tali Termini e di tutte le politiche promulgate dall'IBLCE®.

Nome: _____

Firma: _____

Titolo all'interno dell'organizzazione: _____

Organizzazione: _____

Sito web dell'organizzazione: _____

Data: _____

E-mail: _____